

---

# La superdeduzione del costo del lavoro per incremento occupazionale

---

di [Lelio Cacciapaglia](#), [Giuseppe Mercurio](#)

**Pubblicato il 8 Luglio 2024**

Analizziamo le disposizioni attuative che hanno portato alla superdeduzione del 120% o 130% del costo del lavoro dal reddito di impresa, spettante in caso di incremento occupazionale. In questa prima parte vediamo quali sono i soggetti esclusi dalla nuova agevolazione e casi pratici di calcolo per definire l'incremento occupazionale.

L'articolo 4 del Decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 216 ha previsto per le imprese e gli esercenti arti e professioni, **solo per il 2024**, che il **costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia maggiorato**, ai fini della determinazione del reddito, del 20% del costo "azienda" riferibile all'incremento occupazionale ovvero di un coefficiente di maggiorazione da stabilire con decreto attuativo in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10% del costo del lavoro sostenuto per il caso di lavoratori svantaggiati. Con il decreto ministeriale 25 giugno 2024, la cui emanazione è prevista dal comma 6 del citato articolo 4, sono state dettate - in modo non proprio tempestivo - le attese disposizioni attuative della maggiorazione, che andremo a illustrare ora in base a una compiuta disciplina. Il ritardo nella emanazione del decreto è imputabile ad oggettive criticità di determinazione dell'agevolazione soprattutto nell'ambito dei gruppi societari, con riferimento ai quali è dedicato uno specifico contributo nei prossimi numeri della rivista.

## La nuova superdeduzione del costo del lavoro

---

### Ambito soggettivo

La maggiorazione del costo del personale nuovo assunto a tempo indeterminato è riconosciuta, in base all'articolo 4 del decreto legislativo:

- ai titolari di reddito d'impresa;
- agli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 del TUIR.



### Titolari reddito d'impresa

L'articolo 3 del [D.M. attuativo e la relativa relazione illustrativa](#) hanno esplicitato l'**ambito soggettivo dell'agevolazione** precisando che tra i soggetti titolari di reddito d'impresa rientrano:

- i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), e b), del TUIR (i.e. società ed enti commerciali);
- gli enti non commerciali di cui all'art. 73, co. 1, lett. c), del TUIR, limitatamente ai nuovi assunti utilizzati nell'esercizio dell'attività commerciale a condizione che risultino da separata evidenza contabile;
- i soggetti non residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane;
- le imprese individuali;
- le società di persone ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR titolari di reddito d'impresa.

Rientrano **fra i "titolari di reddito d'impresa", come tali si ritiene beneficiari dell'agevolazione, anche le società tra professionisti** (STP di cui all'articolo 10 della Legge n. 183 del 2011 e società tra avvocati, di cui all'articolo 4-bis della Legge n. 247 del 2012), benché svolgano attività di lavoro autonomo. Sono **esclusi dall'agevolazione i soggetti che non sono titolari di reddito d'impresa**, tra cui la relazione illustrativa, come esempio, cita:

- gli imprenditori agricoli che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del TUIR;
- coloro che svolgono attività commerciali in via occasionale assoggettati alla disciplina dei redditi diversi ai sensi dell'articolo 67 del TUIR).

### Esercenti arti e professioni

Con riferimento agli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo, è stato espressamente indicato nel D.M. che rientra nell'agevolazione anche lo svolgimento in forma associata della professione, e, pertanto, potranno fruire dell'agevolazione anche le associazioni professionali e le

---

società semplici che dichiarano reddito di lavoro autonomo.

## Soggetti esclusi dalla superdeduzione del costo del lavoro

La maggiorazione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo, **non spetta alle società e imprese:**

- in liquidazione ordinaria;
- assoggettate a liquidazione giudiziale;
- assoggettate a liquidazione giudiziale;
- assoggettate a liquidazione giudiziale;

## Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

**A partire da 15€ al mese**

**Scegli il tuo abbonamento**